



07027-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>161/2021</u>
Massimo Ricciarelli		CC - 19/01/2021
Emilia Anna Giordano		R.G.N. 32435/2020
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

- 1) Amministrazione separata beni di uso civico di Vagli di Sotto e Stazzema, in persona del presidente *pro-tempore*, (omissis)
- 2) Comune di Vagli di Sotto, in persona del sindaco *pro-tempore*, (omissis)  
(omissis)

avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del Tribunale di Lucca.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lucca rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto con il quale il P.M. aveva disposto il sequestro probatorio di una consistente mole di documenti, apparati e supporti informatici presso le sedi del Comune e dell'ASBUC di Vagli di Sotto, "effettuando copia forense" mediante operazioni da completare "ove non ultimabili in sede di perquisizione presso i locali del consulente tecnico del P.M.". Il sequestro concerneva una pluralità di soggetti, indagati, come amministratori dei suddetti enti, per il delitto associativo (capo 1) e per i reati-fine di falso, frode in pubbliche forniture, truffa, corruzione e altro, per avere proceduto negli anni 2017-2020 ad affidamenti di lavori in violazione della disciplina degli appalti (capi 2-13) e all'illegittima concessione e gestione di cave (capi 14-27).

Il Tribunale riteneva integrato: - sia il *fumus commissi delicti* per entrambi i filoni d'indagine, alla stregua dei risultati dell'attività investigativa di p.g., della documentazione acquisita, degli accertamenti bancari e societari e di alcune sommarie informazioni testimoniali; - sia la pertinenzialità delle cose sequestrate (documenti, apparati e supporti informatici) presso gli uffici comunali e dell'ASBUC, necessarie per l'accertamento dei fatti, siccome connotate di una specifica idoneità dimostrativa per la tipologia dei reati contestati, che ne giustificava l'apprensione. Riteneva parimenti rispettati i criteri di proporzionalità e adeguatezza del sequestro, essendosi proceduto nel tempo strettamente necessario alla selezione della documentazione rilevante e alla formazione di copia dei dati informatici, con l'ausilio di un tecnico, per poi restituire immediatamente - all'esito delle operazioni del consulente - gran parte delle cose in sequestro agli aventi diritto.

2. Il comune difensore del Comune di Vagli di Sotto e dell'ASBUC, con distinti ma sovrapponibili motivi di ricorso per cassazione, ha chiesto l'annullamento della ordinanza di riesame, censurandone, sotto il profilo della violazione di legge e dell'apparente motivazione, il giudizio positivo espresso in punto di: - pertinenzialità delle cose sequestrate rispetto alle generiche ipotesi di reato, formulate su basi meramente congetturali, perciò in difetto dei presupposti indiziari del sequestro probatorio; - proporzionalità della misura, che poteva essere ristretta alla sola documentazione amministrativa e contabile afferente ai lavori oggetto delle imputazioni provvisorie e non all'intera documentazione amministrativa e a tutti i supporti informatici dei due enti. Infine, i ricorrenti denunciano la mancanza di motivazione circa la necessità della



convalida di un sequestro operato dalla polizia giudiziaria senza la previa indicazione specifica delle cose da sequestrare da parte del P.M.

In data 12/01/2020 il difensore dell'Amministrazione separata beni di uso civico di Vagli di Sotto e Stazzema e del Comune di Vagli di Sotto ha depositato memorie con le quali ribadisce i rilievi svolti.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Premesso che contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ritiene la Corte che i motivi enunciati in entrambi i ricorsi non siano fondati.

2. Il provvedimento impugnato soddisfa, infatti, i requisiti dell'indirizzo più rigoroso della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'obbligo di motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alle concrete finalità investigative per le quali il vincolo è disposto, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; v. anche Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

Il Tribunale, con apparato argomentativo logico ed esauriente, ha ampiamente motivato in merito: - sia al *fumus commissi delicti* a carico degli amministratori dei due enti, per il delitto associativo (capo 1) e per entrambi i filoni d'indagine per i reati di falso, frode in pubbliche forniture, truffa, corruzione e altro circa gli affidamenti di lavori in violazione della disciplina degli appalti (capi 2-13) e la concessione e gestione di cave (capi 14-27), richiamando gli esiti dell'attività investigativa di p.g., la documentazione acquisita, gli accertamenti



bancari e societari e le sommarie informazioni; - sia alla specifica elencazione da parte del P.M. della notevole mole di cose da sequestrare (documenti, apparati e supporti informatici ecc.) presso le sedi del Comune e dell'ASBUC di Vagli di Sotto. Sicché, considerato che la sistematicità delle illecite attività, analiticamente descritte nel decreto di sequestro, sottende l'intera motivazione, appare priva di pregio la doglianza dei ricorrenti riguardante la pretesa mancanza di motivazione del decreto di sequestro probatorio, nonché l'asserita esigenza della convalida del sequestro, siccome eseguito dalla polizia giudiziaria in difetto di una previa indicazione specifica delle cose da sequestrare da parte del P.M.

Parimenti motivato risulta il profilo giustificativo dell'apprensione, consistente nella pertinenzialità della documentazione amministrativa, degli apparati e dei supporti informatici sequestrati presso gli uffici dei due enti rispetto alla prospettiva delle indagini, dirette al puntuale accertamento dei fatti come configurati nelle pur provvisorie imputazioni. Altrettanto adeguato risulta l'apprezzamento positivo espresso in punto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dell'intera documentazione amministrativa e dei relativi supporti informatici nella disponibilità dei due enti, per procedere nel tempo strettamente necessario alla selezione degli atti utili e rilevanti per le finalità investigative e alla formazione di copia dei dati informatici, con l'ausilio di un consulente tecnico, fino alla già avvenuta restituzione di gran parte delle cose in sequestro agli aventi diritto.

4. In definitiva, tutti i motivi di ricorso, seppure prospettati sotto il profilo della violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente, oltre a non essere fondati, si risolvono a ben vedere in doglianze circa il vizio della motivazione dell'ordinanza di riesame, come tale non consentite in sede di sindacato di legittimità dei provvedimenti emessi in materia di sequestro probatorio o preventivo.


I ricorsi vanno pertanto rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 19/01/2021.

Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Stefano Fidelbo

